



**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE OPERE CONNESSE DI POTENZA NOMINALE PARI A \_\_\_\_\_ MWp \_ (IMPIANTO AGRIVOLTAICO “\_\_\_\_\_”)**

**Rep. N.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno [●] il giorno [●] del mese di [●] davanti a me [●] Notaio, sono personalmente comparsi:

**DA UNA PARTE**

Comune di Novi di Modena, con sede in Viale Vittorio Veneto 16, Novi di Modena (MO), C.F. 00224020362, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Programmazione e Gestione del Territorio (qui di seguito l'“**Amministrazione Comunale**” o il “**Comune**”).

**DALL'ALTRA**

\_\_\_\_\_, con sede \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_, P.I.V.A e C.F. \_\_\_\_\_, in persona di [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], munito dei necessari poteri

(in seguito, la “Società” e insieme al Comune di seguito, congiuntamente, le “Parti” e ciascuna di esse singolarmente la “Parte”).

Dette Parti, della cui identità personale e capacità io Notaio sono certa, col mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni, avendone i requisiti di legge e mi richiedono di ricevere questo atto, per la migliore comprensione del quale si premette:

**PREMESSO CHE**

**A.** La legislazione nazionale favorisce e incentiva lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, tra cui la fonte fotovoltaica, considerandole di pubblico interesse e di pubblica utilità (art. 12, comma 1 del D.lgs. 387/03 e nuovo D.lgs 190/2024, art. 2 comma 2).

**B.** Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” (le “**Linee Guida**”) ha fissato i criteri e le modalità di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili. In particolare, l'Allegato 2 delle Linee Guida, al comma 2, prevede, *inter alia*, che l'autorizzazione unica “*può prevedere l'individuazione di misure, compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi*” nel rispetto dei criteri dettati dallo stesso Allegato 2.

C. Il summenzionato Allegato 2 stabilisce inoltre che *“le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale non possono comunque essere superiori al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”*.

D. Con Delibera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ la Giunta del Comune di Novi di Modena ha approvato le modalità di calcolo delle misure di compensazione ambientale e territoriale relative alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da realizzarsi nel Comune di Novi di Modena (MO).

E. In data \_\_\_\_\_, la Società ha depositato, con nota acquisita al protocollo Arpae n. \_\_\_\_\_, istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. 387/2012 (**“Autorizzazione Unica”** o **“AU”**) per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a \_\_\_\_\_ MWp, ubicato nel territorio di Novi di Modena comprensiva delle relative opere di interconnessione alla rete elettrica nazionale (cavo interrato a 36 kV e ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/132 kV denominata “Carpi-Fossoli”), quest’ultima ubicata nel territorio del Comune di Carpi, in particolare l’impianto è previsto nelle seguenti aree di cui al Catasto Terreni di Novi di Modena:

- a) area di realizzazione dell’impianto agri voltaico: foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_;
- b) area di realizzazione del cavo interrato:
  - Novi di Modena\_foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
  - Carpi\_foglio \_\_\_\_\_ particelle \_\_\_\_\_
- c) Carpi\_area stazione elettrica: foglio 21 particella 11. (di seguito l’**“Impianto”**).

F. Con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, Arpae ha rilasciato l’Autorizzazione Unica richiesta con la suddetta istanza n. \_\_\_\_\_, acquisita agli atti del Comune di Novi di Modena con il prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

G. Con Delibera n. .... in data .... la Giunta del Comune di Novi di Modena ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 11 della L. 241/1990 da sottoscrivere tra il Comune di Novi di Modena e la Società, al fine di definire le misure di compensazione specifiche correlate alla realizzazione dell’Impianto, consistenti nella definizione e corresponsione di un contributo pari al valore economico dell’intervento compensativo.

H. Nel corso del procedimento autorizzativo il Comune ha individuato una serie di impatti non mitigabili dovuti alla realizzazione dell’Impianto i quali, unitamente alla concentrazione di impianti di produzione di energia e infrastrutture connesse che si determinerà nella macro-area Carpi-Nov di Modena ove sarà realizzato l’Impianto, rendono applicabile la determinazione delle misure compensative previste dall’Allegato 2 del DM 10 settembre 2010.

I. Sempre nel corso del sopra citato procedimento autorizzativo, il Comune, ai sensi delle Linee Guida, ha stabilito che, al fine di compensare gli impatti ambientali generati dalla costruzione e dall’esercizio dell’Impianto, la Società è tenuta far conseguire al Comune le seguenti misure di

compensazione ambientale:

- \_\_\_\_\_;
- \_\_\_\_\_;

per un importo complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_.

(di seguito, complessivamente, le “**Misure Compensative**”).

**L.** In ottemperanza di quanto stabilito dalle Linee Guida, le Misure Compensative non hanno carattere patrimoniale e/o economico e/o monetario, poiché hanno il solo scopo di compensare gli impatti ambientali negativi prodotti dall’Impianto attraverso opere e/o azioni, a favore della collettività locale e del territorio nel quale si inserisce l’Impianto, idonee, a giudizio delle amministrazioni competenti, a determinare un impatto favorevole sull’ambiente. Tali Misure Compensative, dunque, non costituiscono in alcun modo una compensazione economica, né un corrispettivo di alcun tipo, atteso che niente è dovuto dalla Società al Comune, costituendo la realizzazione delle Misure compensative un obbligo di legge connesso esclusivamente alla riduzione degli impatti ambientali dell’Impianto e non un’obbligazione o, comunque, un onere di carattere patrimoniale o monetario.

**M.** Dunque, in ossequio a quanto stabilito dalle Linee Guida, al solo scopo di verificare il rispetto del limite *ex lege* previsto, onde non pregiudicare la fattibilità economica dell’Impianto, le Parti si danno reciprocamente atto che le Misure Compensative hanno un valore economico equivalente pari ad Euro \_\_\_\_\_ e che tale valore non è superiore al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, stimati dalla Società per la vendita dell’energia elettrica prodotta dall’Impianto. Tali proventi sono determinati come valore attualizzato (ossia come valore ad oggi di uno o più importi esigibili nel futuro) secondo i parametri e metodi di calcolo stabiliti con DGC n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, come segue:

WACC	7,75%
Prezzo vendita energia	85 €/MWh
Produzione impianto 30 anni (come dichiarato dal Proponente)	_____ MWh
Costi o operativi O&M 30 anni (come dichiarato dal Proponente)	_____,00 €
<b>Valore oneri compensativi (3% vendita energia)</b>	_____ €

Nota: per WACC si intende “Weighted Average Cost of Capital” ovvero il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento e per O&M si intende “Operation and Maintenance” ovvero esercizio e manutenzione

**N.** La realizzazione delle Misure Compensative (ivi incluse, a mero titolo di esempio, modalità, tempistiche e selezione dei fornitori) sarà di esclusiva competenza e responsabilità del Comune e del Terzo Esecutore (come di seguito definito), che sarà responsabile e verificherà la corretta esecuzione dei lavori e/o delle forniture oggetto delle Misure Compensative, il tutto nel rispetto delle previsioni della presente Convenzione e delle applicabili disposizioni di legge.

**O.** A mezzo della presente convenzione (“**Convenzione**”) le Parti intendono quindi disciplinare le misure di compensazione ambientale e territoriale, in relazione alla costruzione ed all’esercizio dell’Impianto, nel rispetto di quanto riportato nei punti precedenti.

**P.** Tutto ciò premesso e considerato, le Parti costituite, come innanzi specificate e nella qualità spiegata, hanno richiesto a me Notaio di ricevere il presente atto regolato dai seguenti patti e condizioni:

## **Art. 1**

### **Valore delle Premesse**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

## **Art. 2**

### **Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina la realizzazione delle Misure Compensative nei limiti di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle prescrizioni previste dalle competenti amministrazioni nel corso del procedimento autorizzativo dell'Impianto foto/agrivoltaico denominato "\_\_\_\_\_", meglio descritto in premessa. La presente Convenzione, in particolare, costituisce a sua volta l'adempimento di una prescrizione autorizzativa *ex lege* imposta per la compensazione degli impatti ambientali.

2. La Convenzione, dunque, disciplina le prestazioni delle Parti solo nella misura in cui ciò è necessario a dare attuazione alle previsioni di legge applicabili alla data della sua sottoscrizione, senza che queste possano essere in alcun modo interpretate come tra loro sinallagmatiche o aventi natura di remunerazione di alcun genere.

3. Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in virtù dei principi di leale collaborazione, buona, fede e correttezza, faranno tutto ciò che è in loro potere per assicurare il corretto adempimento della presente Convenzione in ossequio a quanto previsto dalla legge.

4. Le Misure Compensative degli impatti dell'Impianto consistono nelle seguenti opere:

- intervento di \_\_\_\_\_;
- intervento di \_\_\_\_\_;

per un importo complessivo pari a Euro \_\_\_\_\_.

## **Art. 3**

### **Durata ed efficacia della Convenzione**

1. La Convenzione ha efficacia dalla data di stipula e sino alla completa realizzazione delle opere di compensazione ambientale di cui al precedente art. 2 comma 4.

2. Nel caso in cui l'Impianto, per qualsivoglia motivo, non dovesse essere realizzato entro 3 anni dal rilascio dell'AU, salvo una durata diversa prevista nell'AU stessa e/o eventuali proroghe come per legge applicabile, la presente Convenzione non produrrà alcun effetto tra le Parti e si intenderà risolta di diritto, salvo che le Parti non si siano accordate per iscritto per estendere l'efficacia della Convenzione al di là di tale periodo.

3. In caso di revoca, decadenza, annullamento in autotutela, per qualsivoglia ragione o causa, delle autorizzazioni rilasciate alla Società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto, la presente Convenzione si intenderà risolta di diritto, senza che alcuna parte possa vantare alcuna pretesa nei

confronti dell'altra e, pertanto, non sarà più efficace ai sensi dell'Allegato 2 punto 3 del DM 10/09/2010.

4. Nel caso in cui le autorizzazioni rilasciate alla Società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto (ivi inclusa l'AU) dovessero essere impugnate da terzi, la Società, anche a prescindere dall'eventuale provvedimento di sospensione dell'efficacia da parte del Giudice amministrativo, potrà decidere se attendere l'esito del giudizio per avviare e/o proseguire i lavori di costruzione dell'Impianto ed, in tal caso, anche l'efficacia della presente Convenzione sarà sospesa fino all'esito del giudizio.

#### **Art. 4**

##### **Obblighi della Società**

1. La Società si impegna a corrispondere al Comune la somma di Euro \_\_\_\_\_ (il "Contributo") per la realizzazione delle Misure Compensative di cui all'art. 2 comma 4, entro e non oltre 30 giorni dalla data d'inizio dei lavori di realizzazione dell'Impianto, da comunicare secondo le disposizioni di legge. Il pagamento a favore del Comune sarà effettuato tramite PagoPA oppure mediante versamento sul conto corrente bancario UNICREDIT BANCA S.p.A. (Tesoreria Comunale) CODICE IBAN IT 84 M 02008 66903 000100559609

2. La Società, con la corresponsione al Comune del Contributo, avrà adempiuto integralmente ai propri obblighi di legge e agli obblighi derivanti dalle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto in relazione alla compensazione degli impatti ambientali dello stesso (ivi inclusi tutti quelli di cui alla presente Convenzione).

3. A garanzia del pagamento a favore del Comune, alla stipula della presente Convenzione, la Società consegna una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla somma da corrispondere al Comune che verrà svincolata una volta effettuato il pagamento (la "**Fideiussione**").

4. La Fideiussione è prestata con espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art. 1944 comma 2, del Codice Civile, e con l'obbligo di versare la somma garantita a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva in caso di inadempimento della Società all'obbligazione garantita. La società si impegna ad inserire nel contratto di Fideiussione il divieto di escludere o liberare, con accordi separati, il fideiussore dal vincolo di solidarietà che lo lega al debitore garantito, per le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione. Qualora non fosse possibile inserire la suddetta clausola nella fideiussione, in subordine la società si impegna comunque a rispettare il divieto di cui sopra.

5. Il Comune svincolerà la predetta garanzia a seguito del totale pagamento dell'importo di cui al precedente paragrafo 1 o in caso di risoluzione anticipata della presente Convenzione.

#### **Art. 5**

##### **Obblighi del Comune**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 3.1, il Comune si impegna:

- i. ad utilizzare il Contributo corrisposto dal Proponente a copertura delle spese per la

realizzazione dei seguenti interventi:

- intervento di \_\_\_\_\_;
  - intervento di \_\_\_\_\_
  - .....;
- ii. ad inserire tempestivamente, dopo la stipula della presente Convenzione, tali opere nel vigente programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Novi di Modena, fornendo alla Società evidenza scritta;
- iii. a selezionare un soggetto terzo (il “**Terzo Esecutore**”) per la realizzazione delle Misure Compensative e a stipulare direttamente con tale Terzo Esecutore apposito contratto di appalto e/o fornitura che stabilisca i termini di dettaglio e le modalità di realizzazione delle Misure Compensative (il “**Contratto con il Terzo Esecutore**”);
- iv. a prevedere, nel Contratto con il Terzo Esecutore, che ogni responsabilità nei confronti del Comune per la corretta e completa realizzazione delle Misure Compensative (sia che si tratti di opere o lavori, sia che si tratti di forniture, sia che si tratti di un complesso di opere e forniture) rimane ad esclusivo carico del Terzo Esecutore senza alcuna responsabilità in capo alla Società. Per chiarezza, rimangono in capo e ad esclusivo carico del Terzo Esecutore, senza alcuna responsabilità in capo alla Società, anche gli obblighi di garanzia (di qualsivoglia natura, inclusi quelli di legge) che afferiscono ai lavori e/o ai beni facenti parte delle Misure Compensative;
- v. a valutare in piena autonomia la procedura amministrativa da seguire per la selezione del Terzo Esecutore, in ogni caso in applicazione della legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, non discriminazione e pubblicità;
- vi. a verificare che il Terzo Esecutore abbia i requisiti di carattere soggettivo e tecnico che lo rendano idoneo, da ogni punto di vista, alla realizzazione delle Misure Compensative;
- vii. ad ottenere a propria cura e spese (o a far sì che il Terzo Esecutore ottenga, anche in nome e per conto del Comune, a propria cura e spese), tutte le autorizzazioni e i permessi (di qualsivoglia natura) necessari per la realizzazione delle Misure Compensative.

2. Resta inteso che la Società è tenuta al solo pagamento del Contributo e nessun'altra somma le può in alcun caso essere richiesta.

## **Art. 6**

### **Cessione della Convenzione**

1. In caso di cessione in qualsiasi forma dell’Impianto in oggetto, la Società dovrà rendere noto e trasmettere agli acquirenti/subentranti, che dovranno essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione (PA), gli oneri di cui alla presente Convenzione, con l’obbligo fin da ora di inserire negli eventuali atti di trasferimento, tutti i contenuti della presente Convenzione.

In detti atti di trasferimento dovrà essere riportata la seguente dizione:

*“l’acquirente/subentrante dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Novi di Modena in data (.....) prot. (.....), accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, ed obbligandosi pertanto ad osservare dette norme e ad inserire le clausole di convenzione in eventuali atti di trasferimento/cessione dell’impianto foto/agrivoltaico, con le stesse modalità e procedure sopra esposte”.*

2. La cessione della Convenzione dovrà essere obbligatoriamente comunicata dalla Società al Comune entro 10 giorni dalla conclusione dell'atto tramite il quale essa si è perfezionata, fornendo gli estremi di tale atto e copia della visura camerale del cessionario.

## **Art. 7**

### **Spese**

1. Tutte le spese della presente Convenzione sono a carico della Società.

## **Art. 8**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il Comune di Novi di Modena tratta i dati della controparte per le finalità previste nel presente atto, tramite personale debitamente autorizzato al trattamento, mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR. I dati saranno comunicati, qualora necessario per la gestione dell'atto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento. I dati saranno diffusi come previsto dal D. Lgs. 33/2013. I dati saranno trasferiti in paesi appartenenti all'Unione Europea e conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento. In qualunque momento la controparte potrà esercitare i diritti degli interessati di cui artt. 15 e seguenti del GDPR scrivendo a [privacy@comune.novi.mo.it](mailto:privacy@comune.novi.mo.it). L'informativa estesa è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente oppure può essere richiesta scrivendo a [privacy@comune.novi.mo.it](mailto:privacy@comune.novi.mo.it) oppure contattando l'Ente ai propri recapiti. Il Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a [responsabileprotezionedati@terredargine.it](mailto:responsabileprotezionedati@terredargine.it).

2. Le parti restano Titolari autonomi e determinano i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuna del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

## **Art. 9**

### **Modifiche della Convenzione**

1. La presente Convenzione non può essere emendata e/o modificata se non con atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

2. Se in qualsiasi momento una o più clausole contenute nella presente Convenzione risultino essere o siano divenute invalide, illecite e/o inefficaci, la nullità, l'illiceità e/o l'inefficacia non si estendono alle restanti disposizioni della Convenzione.

## **Art. 10**

### **Controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione, interpretazione, validità della

presente Convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.

## **Art. 11**

### **Riferimenti normativi**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto così instaurato.

## **Art. 12**

### **Comunicazioni**

Ove non diversamente stabilito tra le Parti, qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo PEC agli indirizzi di seguito riportati:

al Comune: [comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it](mailto:comune.novidimodena@cert.comune.novi.mo.it)

alla Società: \_\_\_\_\_